



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MELONCELLI	ACHILLE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GIZZI	FRANCA	Relatore
<input type="checkbox"/>	BRUNETTI	ROMEO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1164/11 depositato il 16/02/2011
- avverso la sentenza n° 337/39/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: DIREZIONE REGIONALE LAZIO UFFICIO CONTENZIOSO

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

PROVVEDIMENTO n° 83716

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 1164/11

UDIENZA DEL

22/02/2012

ore 09:00

SENTENZA

N° 46/20/12

PRONUNCIATA IL:

22-2-12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12-3-12

Il Segretario

[Signature]

R.G.A. 1164/11
Sez. XX
Udienza 22.2.2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso il signor [REDACTED], in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Associazione [REDACTED], con sede in [REDACTED], [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso il dott. [REDACTED], difensore con procura speciale da depositare alla prima udienza, impugnava il provvedimento n. 83716 con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, cancellava l'associazione dall'Anagrafe delle ONLUS per mancanza di requisiti formali previsti dall'art.10 del D.Lgs. 406/97. Deduceva la ricorrente, depositando lo statuto, che tutti i requisiti di legge erano previsti nello statuto sociale ed in particolare gli obblighi di operare per persone svantaggiate, di non distribuire utili o di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento, ad altre organizzazione non lucrative.

Si opponeva l'Ufficio sottolineando che la cancellazione dell'Associazione era confortata da parere favorevole emesso dall'Agenzia delle Onlus e che l'iscrizione era consentita solo a quelle associazioni che riportavano espressamente, negli atti fondativi, le clausole previste dalla normativa vigente in materia.

La Commissione Tributaria Provinciale adita con la sentenza n. 337/39/10 accoglieva il ricorso compensando le spese. Secondo i primi giudici, infatti, lo statuto prevedeva le finalità di solidarietà sociale e contemplava tutti i requisiti specificati all'art. 10 del D.Lgs. 406/97 per essere iscritta all'Anagrafe delle Onlus.

L'Agenzia delle Entrate competente, con appello notificato sia all'Associazione in proprio che al domicilio eletto, censurava tale decisione eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 12 del D.Lgs. 546/92, per difetto di assistenza tecnica in quanto la procura speciale per il conferimento della difesa non era mai stata depositata e quindi il ricorso introduttivo doveva considerarsi inammissibile. A suo dire inoltre anche la sottoscrizione del ricorso era avvenuta ad opera di persona priva della qualifica di rappresentante legale dell'associazione, dalle visure effettuate risultava ricoprire la carica altra persona, e quindi anche sotto questo profilo deduceva l'inammissibilità del ricorso.

A soli fini cautelari insisteva sulla validità delle ragioni della cancellazione dell'Associazione dall'Anagrafe delle Onlus.

L'Associazione, con nota del sig. [REDACTED] quale rappresentante legale pro tempore, rappresentato dal dott. [REDACTED] difensore per procura speciale da depositare, si costituiva in giudizio riservandosi di produrre controdeduzioni e documentazione integrativa.

All'udienza pubblica di trattazione il rappresentante dell'Ufficio insisteva per l'inammissibilità del ricorso, oltre a ribadire le ragioni che giustificavano la cancellazione.

Il rappresentante dell'Associazione sosteneva l'Associazione poteva stare in giudizio senza assistenza tecnica e quindi nessun profilo di inammissibilità era ravvisabile nel ricorso introduttivo, mentre nel merito si rifaceva allo statuto sociale esaustivo di tutte le condizioni di legge per mantenere l'iscrizione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, esaminati gli atti, rilevato che la procura di nomina del difensore non è mai stata depositata, ritiene che sussista la violazione dell'art. 12 del D.lgs. 546/92 in quanto la parte è stata in giudizio priva dell'assistenza di un difensore abilitato. La cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus si configura come una lite di valore indeterminato e richiede per questo l'assistenza di un difensore abilitato.

L'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità era di ritenere giuridicamente inesistente, privo di effetti, e non suscettibile di sanatoria, il ricorso sottoscritto unicamente dal contribuente nelle cause di valore superiore ai 2.500,00 euro, alle quali vanno assimilate quelle di valore indeterminato, fino all'intervento della Corte Costituzionale che con una sentenza interpretativa di rigetto prima, 189/200, ed un'ordinanza poi, 158/2003, ha affermato che la violazione dell'obbligo di assistenza tecnica non comporta l'inammissibilità del ricorso ma l'esercizio dei poteri del giudice di assegnare un termine perentorio alla parte di munirsi di adeguata difesa: solo dall'inosservanza del termine deriva la sanzione dell'inammissibilità del ricorso.

Secondo la Corte di Cassazione l'assistenza tecnica rappresenta una condizione di ammissibilità della domanda, pertanto l'ordine di dotarsi di difensore abilitato non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio relativo alla regolare instaurazione del contraddittorio. In tali casi, la commissione tributaria regionale è tenuta, ai sensi della lettera b), del primo comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992, a rimettere la causa alla commissione provinciale, perché inviti il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d'inammissibilità in caso d'inottemperanza. (Cass.19636/.2010).

La mancata assistenza tecnica di un difensore abilitato dell'Associazione in primo grado ha determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio e per questo il Collegio ritiene che la decisione impugnata vada annullata con rimessione della causa alla CTP ai sensi della lettera b), del primo comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992. L'andamento della controversia giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M. In CTR annulla la sentenza di I e

Rimette la causa alla CTP di Roma ai sensi della lettera b), del primo comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992. Spese compensate per il presente grado di giudizio.

Roma 22 febbraio 2012

IL GIUDICE
Franco Gizzi


IL PRESIDENTE
Achille Meloncelli
